

## IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. 203 dell'08.05.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21.05.2012;
- Vista la L. n. 168 del 09.05.1989, recante "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" e, in particolare, l'art. 6 "Autonomia delle università e degli enti di ricerca";
- Vista la L. n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni e integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. n. 198 dell'11.04.2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli artt. 18 e 29;
- Visto il D.Lgs. n. 49 del 29.03.2012 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei in attuazione della delega prevista nell'art. 5, L. n. 240 del 30.12.2010;
- Visto l'art. 19 del D.Lgs. 33 del 14.03.2013, come modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 97/2016, riguardante gli obblighi di pubblicità dei bandi e dei criteri di valutazione delle Commissioni;
- Visto il "Regolamento per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli ai fini delle valutazioni comparative" emanato con D.R. n. 127 del 04.03.2014;
- Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";
- Visto il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Vista la Legge 20.05.2016 n. 76 in materia di unioni civili e convivenze;
- Visto il D.P.C.M. 07.07.2016 "Indirizzi della programmazione del personale universitario per il triennio 2016 - 2018" ed in particolare il IV comma "La programmazione di cui al comma 1 è adottata e aggiornata annualmente dal consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, ed è comunicata in modalità telematica al Ministero entro il termine stabilito con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero.";
- Visto il D.M. n. 662 del 01.09.2016 "Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere";
- Visto il D.P.C.M. 28.12.2018 "Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49";
- Visto il Codice Etico dell'Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 139 del 02.05.2019;
- Visto il D.M. n. 989 del 25.10.2019 "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";

- Visto il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di ruolo di prima e seconda fascia. Disciplina dei professori di doppia appartenenza, trasferimenti e research fellow”, emanato con D.R. n. 456 dell’11.12.2019;
- Visto il D.R. n. 199 del 29.04.2020 in merito all’emanazione del “Regolamento temporaneo per disciplinare le procedure concorsuali a distanza”;
- Vista la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per l’anno 2020 approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 10.12.2019;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.12.2019 in merito all’approvazione del Bilancio Unico di Previsione per l’anno 2020 e triennio 2020-2022;
- Vista la delibera del Consiglio ristretto ai Professori Ordinari e Associati del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca del 18.03.2020 in merito all’attivazione di due procedure di valutazione comparativa di cui una per la copertura di n. 1 posto di ruolo di prima fascia per il Settore Concorsuale 11/A2 Storia Moderna – S.S.D. M-STO/02 Storia Moderna ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. 240/2010;
- Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 25.03.2020;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.03.2020 in merito all’autorizzazione dell’attivazione della predetta procedura di chiamata;
- Accertato ogni opportuno elemento;

## D E C R E T A

### ART. 1

#### INDIZIONE DELLA PROCEDURA

L’Università per Stranieri di Siena indice la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010 presso il Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca con le seguenti caratteristiche:

<b>N. posti</b>	<b>1</b>
<b>Settore Concorsuale</b>	11/A2 Storia Moderna
<b>Profilo: (S.S.D.)</b>	M-STO/02 Storia Moderna
<b>Numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare</b>	<b>12</b>
<b>Tipologia di impegno didattico e scientifico</b>	Il candidato/la candidata dovrà garantire la copertura degli insegnamenti del S.S.D. M-STO/02 – Storia Moderna previsti nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, nel Dottorato di Ricerca, nonché presso ogni altro corso previsto negli ordinamenti didattici dell’Ateneo, per un totale di 120 ore. L’impegno scientifico che si richiede, e che le pubblicazioni e i titoli devono dimostrare appieno, dovrà essere caratterizzato da ricerche di alto profilo riferite al settore scientifico-disciplinare. Considerata la natura altamente specializzata dell’Istituzione, si richiede che dal curriculum del candidato/della candidata si evinca una consolidata esperienza di insegnamento della disciplina in contesti universitari ad alto livello di internazionalizzazione con particolare riguardo per destinatari non italiani.

## ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al precedente art. 1:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della L. 240/2010, per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia dei professori ordinari, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa;
- c) professori di I fascia in servizio presso altri Atenei;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR.

Non possono partecipare alla presente procedura:

- coloro che, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con la Direttrice Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico dell'Ateneo;
- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o dispensati per persistente insufficiente rendimento;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. n. 3/1957.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva con riserva di accertamento dei requisiti.

L'esclusione dalla selezione può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento della valutazione, con decreto motivato del Rettore notificato all'interessato.

## ART. 3 DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione alla procedura di chiamata dovrà essere redatta utilizzando lo schema di cui all'allegato A al presente bando e indirizzata al Rettore dell'Università per Stranieri di Siena, e inviata per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [unistrasi@pec.it](mailto:unistrasi@pec.it).

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami. Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. **La domanda non si considera prodotta in tempo utile se pervenuta oltre il giorno di scadenza dei termini del bando.**

L'Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, la posta elettronica certificata (PEC) con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.

La domanda e tutti gli allegati, comprese le pubblicazioni, unitamente al documento di identità e codice fiscale, devono essere inviati in un'unica cartella compressa (.zip o .rar).

Si precisa che la posta elettronica certificata consente la trasmissione di allegati che abbiano una dimensione massima di 4MB per ciascun documento e di 40 MB complessivi per ciascuna e-mail.

Il candidato che debba trasmettere allegati che superino tali limiti, dovrà trasmettere con una prima e-mail la domanda precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive e-mail da inviare entro il termine per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC.

La domanda, gli allegati, compresi quelli per i quali sia prevista la sottoscrizione, e la copia di un documento valido di identità dovranno essere inviati in formato PDF.

L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Il candidato nella domanda dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, oltre al proprio cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ammissione così come previsto dall'art. 2;
- b) di godere dei diritti civili e politici in Italia o nello stato di appartenenza o di provenienza (ovvero i motivi del mancato godimento);
- c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune, oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- d) le eventuali condanne penali (indicando gli estremi delle sentenze) o eventuali procedimenti penali pendenti;
- e) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, lett. d) del D.P.R. n. 3/1957;
- f) di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, la Direttrice Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione, o del Senato Accademico;
- g) il recapito di posta elettronica certificata (PEC) e l'indirizzo eletto ai fini della procedura; ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Area Risorse Umane all'indirizzo PEC cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

La domanda può inoltre essere presentata mediante spedizione postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata direttamente presso l'Università per Stranieri di Siena, Piazza G. Amendola n. 29 (Siena) - Segreteria Generale (stanza n. 112) - nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30.

La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata dalla data di invio della mail nel caso di invio tramite PEC.

Le domande di ammissione alla selezione si considerano prodotte in tempo utile nel caso di presentazione diretta, dalla data e dal numero di acquisizione al protocollo; se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

#### **ART.4**

#### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI TITOLI E PUBBLICAZIONI.**

Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a) la copia, non autenticata, di un documento di identità e del codice fiscale;
- b) il curriculum vitae della propria attività professionale, scientifica e didattica. Il curriculum, debitamente datato e firmato, dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445//2000, attestante il



- possesso di tutti i titoli in esso riportati;
- c) l'elenco datato e firmato delle pubblicazioni e dei documenti allegati alla domanda;
  - d) le pubblicazioni, nel numero indicato nel bando;
  - e) i documenti che si ritengono utili ai fini della presente selezione.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso questa o altre Università per la partecipazione ad altri concorsi o selezioni.

Le pubblicazioni scientifiche, numerate in ordine progressivo come da relativo elenco, devono essere allegate alla domanda in formato elettronico (PDF non modificabile) e pervenire entro il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Al fine della valutazione saranno prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni dotate di codice ISBN o ISSN.

Le pubblicazioni allegate alla domanda di partecipazione dovranno essere prodotte nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Nel caso di titoli rilasciati da Pubbliche Amministrazioni, si ricorda che vanno autocertificati esclusivamente ai sensi della L. 183/2011.

Il possesso dei titoli è dimostrato, per i candidati legittimati, esclusivamente mediante le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, indicando gli estremi di tali soggetti.

Al di fuori dei casi suddetti, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

L'Università è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

## **ART. 5**

### **COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Scaduti i termini di presentazione delle domande è nominata una Commissione giudicatrice.

La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento ed è costituita, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, da tre professori, anche stranieri, individuati fra studiosi di riconosciuta ed elevata qualificazione scientifica entro la comunità accademica nazionale e internazionale.

Dei tre componenti della Commissione, uno è designato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta in cui è deliberata la proposta di nomina della Commissione, scelto tra i professori in servizio presso l'Ateneo o presso altri Atenei, anche stranieri.

I restanti due componenti, esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio, acquisita la disponibilità dei professori indicati nella rosa o nelle rose di nominativi sorteggiabili formulate dal Consiglio di Dipartimento, oltre che i relativi curricula. Al sorteggio provvede il Consiglio di Dipartimento nella seduta in cui è deliberata la proposta di nomina della Commissione.

Della Commissione fanno parte tre professori di prima fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando, nei settori concorsuali appartenenti al relativo macrosettore o in settori scientifico-disciplinari affini. Per i docenti stranieri si prenderà in considerazione l'affinità delle

discipline. Il sorteggio dei due componenti esterni avviene all'interno di una rosa di quattro nominativi.

Nel caso di nomina di membri provenienti da Università straniera, la corrispondenza della qualifica straniera al titolo italiano di professore di prima fascia o di seconda fascia è stabilita sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 nei due anni precedenti l'avvio della procedura selettiva.

Il Decreto Rettorale di nomina è pubblicato nella sezione dedicata alle procedure di valutazione comparativa del sito web di Ateneo.

Dalla data di pubblicazione del suddetto Decreto Rettorale decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

## **ART. 6 VALUTAZIONE DEI CANDIDATI**

La Commissione procede alla valutazione comparativa delle candidature sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione stessa in riferimento ai criteri generali di valutazione indicati nel bando e comunque nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e degli ulteriori elementi previsti dal Dipartimento, esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione di:

- pubblicazioni scientifiche;
- curriculum;
- attività didattica.

## **ART. 7 LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione stabilisce nella riunione preliminare le procedure di valutazione dei candidati ed individua quindi, al suo interno, il Presidente e il Segretario.

La Commissione può anche avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

La Commissione redige, per ciascuna seduta, il relativo verbale; al termine dei lavori di valutazione redige inoltre una relazione riassuntiva, alla quale sono allegati i giudizi individuali e collegiali sui candidati.

La Commissione effettua i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice individua, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la presente procedura. Nel caso di voto contrario da parte dei componenti, deve essere redatta una relazione dettagliata delle motivazioni al voto contrario e al voto favorevole.

La Commissione deve concludere i lavori di valutazione entro novanta giorni dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina. Su proposta del Presidente della Commissione, basata su comprovati motivi, il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di venti giorni, il termine per la conclusione della procedura. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore dispone lo scioglimento della commissione e ne nomina una nuova in sostituzione della precedente.

## **ART. 8**

### **APPROVAZIONE DEGLI ATTI E CHIAMATA DELL'IDONEO**

Gli atti della procedura, costituiti dai verbali delle riunioni, di cui fanno parte integrante i giudizi individuali e collegiali della Commissione, completi di tutti gli allegati siglati e firmati da tutti i componenti, sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna da parte della Commissione. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

Tutti gli atti concorsuali sono resi pubblici in via telematica sul sito internet di Ateneo.

Entro 45 giorni dall'approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico e didattico dei candidati, propone con deliberazione motivata, approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di I e di II fascia, la chiamata del candidato ovvero decide di non procedere alla chiamata.

Qualora il Dipartimento lasci decorrere il termine suddetto senza assumere alcuna deliberazione, non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un posto per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico disciplinare.

La delibera del Consiglio del Dipartimento è sottoposta dal Rettore al Consiglio di Amministrazione, che, dopo aver acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Senato Accademico, delibera a maggioranza assoluta.

Con delibera motivata, il Consiglio di Amministrazione può invitare il Dipartimento al riesame della proposta di chiamata.

## **ART. 9**

### **DIRITTI E DOVERI E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DOCENTI**

I diritti e i doveri del docente chiamato sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni in materia. Il trattamento economico e previdenziale relativo alla qualifica di professore associato è quello previsto dalle disposizioni di legge.

## **ART. 10**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università per Stranieri di Siena per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e saranno trattati anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della selezione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura di valutazione.

L'interessato gode dei diritti previsti dalla normativa vigente. I dati acquisiti potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati dai diretti interessati.

## **ART. 11**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rimanda, in quanto compatibile, alla normativa vigente in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università per Stranieri di Siena e sarà disponibile in Internet all'indirizzo: <http://www.unistrasi.it>.

Il bando è pubblicizzato, per avviso, nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale “Concorsi” e sui siti web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul sito dell’Unione Europea.

Siena, 29.05.2020

IL RETTORE  
(Prof. Pietro Cataldi) \*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse in data 29.05.2020

Responsabile del Procedimento: Giuseppina Grassiccia\*\*

\*\* Documento informatico vistato con firma digitale ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse in data 28.05.2020

Compilatrice: Paola Rustici

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull’accessibilità